COMUNE DI NAVE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE INERENTI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

(articolo 8 D.Lgs.114 Regolamento Regionale 21/07/2000 n.3)

Approvato con deliberazione C.C. n.42 del 15/05/2002

Art. 1 - ***AMBITO DI APPLICAZIONE.***

Il presente regolamento disciplina le procedure autorizzative per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio da parte di medie e grandi strutture come definite dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 .

Art. 2 - ***MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV).***

Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq e i centri commerciali nei quali la somma delle superfici di vendita degli esercizi insediati è compresa entro tali limiti.
Chiunque intenda aprire, trasferire o ampliare fino a 2.500 mq una media struttura di vendita deve presentare al Comune specifica richiesta utilizzando l'apposito modello [COM 2].
Nella domanda il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune effettua le verifiche di rispondenza della richiesta ai seguenti requisiti:

- morali;
- professionali (eventuali);
- urbanistico/edilizi;
- igienico/sanitari (eventuali).

Le verifiche sui requisiti morali e professionali vengono obbligatoriamente effettuate nei casi di apertura di nuova struttura.
Il Comune, inoltre, accerta la conformità della richiesta alle disposizioni del P.R.G. relativamente alla previsione insediativa di medie strutture di vendita, disposizioni aventi valore dei criteri previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, trasferimento e ampliamento delle MSV e adotta il provvedimento conseguente (rilascio o diniego di autorizzazione).
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998, in sede di prima applicazione della normativa statale, l'autorizzazione è sempre dovuta quando concorrono tutte le condizioni di cui al Regolamento Regionale 21-7-2000 n. 3.
L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di una media struttura di vendita di tipo alimentare e/o non alimentare è sempre consentita qualora nella zona di insediamento, in base alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., sia consentita la localizzazione di medie strutture di vendita.
Qualora ai fini dell'apertura, ampliamento o trasferimento di sede della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implichino il rilascio di una autorizzazione edilizia o concessione edilizia, l'interessato, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, deve inoltrare la domanda di autorizzazione o di concessione edilizia citando in ciascuna domanda quella correlata.
L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia non può in nessun caso precedere il rilascio dell'autorizzazione commerciale e, ove possibile, deve essere contestuale. Concessione Edilizia e autorizzazione commerciale possono essere contenute in un unico atto.

Per ogni altra questione concernente la correlazione fra i procedimenti relativi alle autorizzazione di esercizio e i procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia, si rinvia al dettato dell'articolo 25 del regolamento regionale 21-7-2000 n. 3.
Qualora, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, le domande si intendono accolte e l'attività può essere iniziata, nel rispetto delle disposizioni urbanistico/edilizie ed igienico/sanitarie.
In caso di domande contestuali viene accordata la priorità a:

- concentrazione di medie strutture di vendita preesistenti;
- alle domande di chi ha frequentato un corso di qualificazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione per il settore non alimentare.

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con le modalità di cui all'art.3 del D.P.R. del 26/04/1992, n. 300, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento contenente le seguenti indicazioni:

- L'amministrazione competente
- L'oggetto del procedimento
- L'ufficio e la persona responsabile del procedimento
- L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima, richiede il completamento o la regolarizzazione della domanda fissando il termine per la presentazione di quanto richiesto e avvisando che, decorso il termine, si procederà all'archiviazione della domanda.
I termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento della integrazione documentale o della regolarizzazione. Qualora l'amministrazione non chieda la regolarizzazione o l'integrazione di una domanda incompleta entro 15 giorni, il termine decorre dal ricevimento della domanda.
Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. Mentre non si ha interruzione del termine in caso di eventuali elementi integrativi successivi alla prima richiesta.

In caso di domande concorrenti i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un periodo non superiore a 20 giorni durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria ai sensi di quanto previsto dai criteri comunali.

Art. 3 - *GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (GSV).*

Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 2.500 mq e i centri commerciali nei quali la somma delle superfici di vendita degli esercizi insediati è superiore a tale limite.
Chiunque intenda aprire, trasferire o ampliare una grande struttura di vendita deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo utilizzando l'apposito modello [COM 2].
Le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali con superficie superiore ai 2.500 mq sono regolamentate dal Comune esclusivamente attraverso lo strumento di PRG, essendo l'autorizzazione rilasciabile solamente a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi secondo la procedura definita dal Regolamento Regionale 21-7-2000 n. 3.

Art. 4 - *SUBINGRESSI.*

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un'autorizzazione è soggetto a comunicazione al Comune da parte del soggetto subentrante utilizzando gli appositi modelli.
Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
c) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica / atto di successione ereditaria).
Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.
Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 5 - *SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.*

Qualora il titolare di un esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune nei 30 giorni successivi dall'avvenuta sospensione.

Art. 6 - *CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.*

La cessazione di un'attività è soggetta a semplice comunicazione al Comune contestualmente alla data di chiusura dell'attività utilizzando gli appositi modelli.

Art. 7 - *CHIUSURA DELL'ESERCIZIO / REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.*

L'Autorità competente ordina la revoca dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita qualora il titolare:

a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio se trattasi di una media struttura di vendita e entro due anni dalla data di rilascio se trattasi di grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività comminata per le medesime violazioni.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività l'Autorità competente ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Art. 8 - *SANZIONI.*

La violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 114/1998 è punita con una sanzione da euro 2.582,28 (Lit. 5.000.000) a euro 15.493,71 (Lit. 30.000.000).
In caso di particolare gravità o di recidiva l'Autorità competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
E' punita con una sanzione da euro 516,46 (Lit. 1.000.000) a euro 3.098,74 (Lit. 6.000.000) l'omessa comunicazione di trasferimento della gestione o della proprietà di un'autorizzazione e di cessazione dell'attività.
In ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. 114/1998, l'Autorità competente per le violazioni è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 9 - DISPOSIZIONE FINALE.

Per ogni questione non trattata nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge**.**